



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **132** del 19/07/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 856/2014 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Civile resa nel giudizio tra Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale c/ Regione Puglia



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio relativo alla restituzione delle spese di lite corrisposte dal Ministero del Lavoro alla Regione Puglia in virtù della Sentenza del Tribunale Civile di Bari n. 559/2012 successivamente sovvertita dalla **Sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 856/2014**.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Civile n. 856/2014, si espone quanto segue:

- la Sentenza n. 559/2012 del Tribunale di Bari, trasmessa dall'Avvocatura regionale all'allora Servizio Personale e Organizzazione, per gli adempimenti di competenza, con nota Prot. 11/L/6954 del 04.04.2012, condannava il Ministero del Lavoro alla rifusione, in favore della Regione Puglia, delle spese di lite pari ad € 4.180,00 oltre IVA e CAP;



- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvedeva alla corresponsione alla Regione Puglia, delle spese legali derivanti dalla Sentenza n. 559/2012, pari alla somma di € 5.213,60, incamerata con reversale n. 6023 del 27.08.2012;

- con Sentenza n. 856/2014, trasmessa dall'Avvocatura regionale all'allora Servizio Personale e Organizzazione con nota Prot. AOO_024-6198 del 29.04.2015, la Corte d'Appello di Bari così provvedeva *"accoglie l'Appello, e per l'effetto dichiara prescritti i crediti azionati dalla Regione Puglia verso il Ministero del Lavoro per rimborso di retribuzioni e contributi previdenziali afferenti il comando della sua dipendente (omissis) di cui agli atti; compensa interamente tra le parti le competenze di questo grado di giudizio"*;

- con nota Prot. n. 38/2281/04.02 del 19.01.2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedeva alla Regione Puglia la restituzione della somma di € 5.213,60, corrisposta in forza della Sentenza n. 559/2012 del Tribunale di Bari successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Bari; tanto conformemente alle indicazioni fornite dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari con nota n. 61989 del 17.12.2015;

- la restituzione di detta somma, maggiorata degli interessi legali, dovrà avvenire con versamento sul capitolo 3670 Capo XXVII *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del Lavoro"*;

- di conseguenza, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio relativamente alla restituzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle spese di giudizio corrisposte in forza della Sentenza n. 559/2012 del Tribunale di Bari, successivamente riformata dalla Sentenza n. 856/2014 della Corte d'Appello di Bari, pari ad € 5.213,60 oltre € 260,51 a titolo di interessi legali per un totale di € 5.474,11.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione del Servizio Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 856/2014 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Civile

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 856/2014 emessa Corte d'Appello di Bari/Sez. Civile**, dell'importo totale di € 5.474,11=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla Missione1 Programma 10 Titolo 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 5.474,11= che presenta la dovuta disponibilità.”

